*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 285**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 9 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Ministero dello sviluppo economico**



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia del demanio**



**Agenzia italiana del farmaco**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2014.

**Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'art. 17-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 che, «per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese» (SPID) e demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle modalità attraverso cui le imprese possono avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea - serie L 257 del 28 agosto 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio onorevole dottoressa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale;

*b)* attributi: informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari;

*c)* attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione;

*d)* attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni;

*e)* attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati;

*f)* autenticazione informatica: verifica effettuata dal gestore dell'identità digitale, su richiesta del fornitore di servizi, della validità delle credenziali di accesso presentate dall'utente allo stesso gestore, al fine di convalidarne l'identificazione informatica;

*g)* codice identificativo: il particolare attributo assegnato dal gestore dell'identità digitale che consente di individuare univocamente un'identità digitale nell'ambito dello SPID;

*h)* credenziale di accesso: il particolare attributo di cui l'utente si avvale, unitamente al codice identificativo, per accedere in modo sicuro, tramite autenticazione informatica, ai servizi qualificati erogati in rete dai fornitori di servizi che aderiscono allo SPID;

*i)* fornitore di servizi: il fornitore dei servizi della società dell'informazione definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o dei servizi di un'amministrazione o di un ente pubblico erogati agli utenti attraverso sistemi informativi accessibili in rete. I fornitori di servizi inoltrano le richieste di identificazione informatica dell'utente ai gestori dell'identità

digitale e ne ricevono l'esito. I fornitori di servizi, nell'accettare l'identità digitale, non discriminano gli utenti in base al gestore dell'identità digitale che l'ha fornita;

*l)* gestori dell'identità digitale: le persone giuridiche accreditate allo SPID che, in qualità di gestori di servizio pubblico, previa identificazione certa dell'utente, assegnano, rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti;

*m)* gestori di attributi qualificati: i soggetti accreditati ai sensi dell'art. 16 che hanno il potere di attestare il possesso e la validità di attributi qualificati, su richiesta dei fornitori di servizi;

*n)* identificazione informatica: l'identificazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera *u-ter*) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito «CAD»);

*o)* identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al presente decreto e dei suoi regolamenti attuativi;

*p)* revoca dell'identità digitale: disattivazione definitiva dell'identità digitale;

*q)* sospensione dell'identità digitale: disattivazione temporanea dell'identità digitale;

*r)* registrazione: l'insieme delle procedure informatiche, organizzative e logistiche mediante le quali, con adeguati criteri di gestione e protezione previsti dal presente decreto e dai suoi regolamenti attuativi, è attribuita un'identità digitale a un utente, previa raccolta, verifica e certificazione degli attributi da parte del gestore dell'identità digitale, garantendo l'assegnazione e la consegna delle credenziali di accesso prescelte in modalità sicura;

*s)* registro SPID: registro, tenuto dall'Agenzia, accessibile al pubblico, contenente l'elenco dei soggetti abilitati a operare in qualità di gestori dell'identità digitale, di gestori degli attributi qualificati e di fornitori di servizi;

*t)* servizio qualificato: servizio per la cui erogazione è necessaria l'identificazione informatica dell'utente;

*u)* SPID: il Sistema pubblico dell'identità digitale, istituito ai sensi dell'art. 64 del CAD, modificato dall'art. 17-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

*v)* utente: persona fisica o giuridica, titolare di un'identità digitale SPID, che utilizza i servizi erogati in rete da un fornitore di servizi, previa identificazione informatica.

Art. 2.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche dello SPID ai sensi dell'art. 64 del CAD, come modificato dall'art. 17-*ter* del decreto-legge n. 69 del 2013.

2. Ai sensi di tali disposizioni lo SPID consente agli utenti di avvalersi di gestori dell'identità digitale e di gestori di attributi qualificati, per consentire ai fornitori di servizi l'immediata verifica della propria identità e di eventuali attributi qualificati che li riguardano.

Art. 3.

*Soggetti partecipanti allo SPID*

1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono:

*a)* i gestori dell'identità digitale;

*b)* i gestori degli attributi qualificati;

*c)* i fornitori di servizi;

*d)* l'Agenzia;

*e)* gli utenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, esclusi gli utenti, costituiscono un sistema aperto e cooperante che consente loro di comunicare utilizzando meccanismi di interazione, standard tecnologici e protocolli indicati nel presente decreto e precisati nelle regole tecniche definite dall'Agenzia nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4.

Art. 4.

*Ruolo dell'Agenzia*

1. L'Agenzia cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività:

*a)* gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l'adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed è regolato il contributo che i gestori dell'identità digitale accreditati allo SPID riconoscono all'Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura dei costi sostenuti da quest'ultima;

*b)* cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell'identità digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate;

*c)* stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità. A tali convenzioni i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalità indicate nei regolamenti di cui al presente articolo.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le regole tecniche e le modalità attuative per la realizzazione dello SPID.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le modalità di accreditamento dei soggetti SPID.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identità digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identità digitale.

Art. 5.

*Attributi dell'identità digitale*

1. Le identità digitali rilasciate all'utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attributo secondario, funzionale alle comunicazioni tra il gestore dell'identità digitale e l'utente.

2. Al momento della richiesta di rilascio dell'identità digitale, l'utente può chiedere che siano registrati ulteriori attributi secondari.

3. L'Agenzia stabilisce, nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4, le modalità e le regole tecniche con le quali i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati curano e rendono disponibile la verifica degli attributi stessi ai fornitori di servizi. Gli attributi qualificati sono verificati dal fornitore di servizi presso il gestore di attributi qualificati.

Art. 6.

*Livelli di sicurezza delle identità digitali*

1. Lo SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica:

*a)* nel primo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a un fattore, quale la password, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;

*b)* nel secondo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA3 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori, non basati necessariamente su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4;

*c)* nel terzo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA4 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4.

2. L'Agenzia valuta e autorizza l'uso degli strumenti e delle tecnologie di autenticazione informatica consentiti per ciascun livello, nonché i criteri per la valutazione dei sistemi di autenticazione informatica e la loro assegnazione al relativo livello di sicurezza. In tale ambito, i gestori dell'identità digitale rendono pubbliche le decisioni dell'Agenzia con le modalità indicate dalla stessa.

3. I gestori dell'identità digitale garantiscono che l'autenticazione informatica avvenga attraverso software e soluzioni tecniche che non richiedono ai fornitori di servizi di dotarsi di dispositivi, fissi o mobili, proprietari. Sono consentite soluzioni tecniche che prevedono il caricamento del software necessario per effettuare l'autenticazione informatica.

4. I fornitori di servizi non possono discriminare l'accesso ai propri servizi sulla base del gestore di identità che l'ha fornita.

5. I fornitori di servizi scelgono il livello di sicurezza necessario per accedere ai propri servizi.

Art. 7.

*Rilascio delle identità digitali*

1. Le identità digitali sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal gestore dell'identità digitale, previa verifica dell'identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso. Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i gestori delle identità digitali individuano il responsabile delle attività di verifica dell'identità del soggetto richiedente.

2. La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi:

*a)* identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive il modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista di un valido documento d'identità e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza;

*b)* identificazione informatica tramite documenti digitali di identità, validi ai sensi di legge, che prevedono il riconoscimento a vista del richiedente all'atto dell'attivazione, fra cui la tessera sanitaria-carta nazionale dei servizi (TS-CNS), CNS o carte ad essa conformi;

*c)* identificazione informatica tramite altra identità digitale SPID di livello di sicurezza pari o superiore a quella oggetto della richiesta;

*d)* acquisizione del modulo di adesione allo SPID sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale;

*e)* identificazione informatica fornita da sistemi informatici preesistenti all'introduzione dello SPID che risultino aver adottato, a seguito di apposita istruttoria dell'Agenzia, regole di identificazione informatica caratterizzate da livelli di sicurezza uguali o superiori a quelli definiti nel presente decreto.

3. Con i regolamenti di cui all'art. 4, l'Agenzia definisce le modalità con le quali la verifica dell'identità di cui al comma 2 è effettuata secondo i più alti livelli di controllo disponibili, anche in relazione ai livelli di sicurezza di cui all'art. 6.

4. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 2 i dati di adesione vengono forniti direttamente, utilizzando i moduli informatici posti a disposizione in rete dal gestore dell'identità digitale.

5. I gestori dell'identità digitale, al fine di poter documentare la corretta attribuzione della stessa, conservano per il periodo prescritto dal comma 8, in relazione alle modalità di identificazione di cui al comma 2, copia per immagine del documento di identità esibito e del modulo di cui alla lettera *a)*, copia del log della transazione di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* o il modulo firmato digitalmente di cui alla lettera *d)*, nonché i documenti e i dati utilizzati per l'associazione e la verifica degli attributi.

6. I gestori dell'identità digitale, ricevuta la richiesta di adesione, effettuano la verifica degli attributi identificativi del richiedente utilizzando prioritariamente i servizi convenzionali di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

7. Nei casi in cui le informazioni necessarie per la verifica degli attributi identificativi non siano accessibili tramite i servizi convenzionali di cui al comma 6, i gestori dell'identità digitale effettuano tali verifiche sulla base di documenti, dati o informazioni ottenibili da archivi delle amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Agenzia con i regolamenti di cui all'art. 4, fatto salvo il caso di cui al comma 2, lettera *e)*.

8. I gestori dell'identità digitale conservano la documentazione inerente al processo di adesione per un periodo pari a venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell'identità digitale. Alla scadenza del predetto termine, i gestori cancellano la suddetta documentazione. Salvo il subentro ai sensi dell'art. 12, il gestore che cessa l'attività prima della scadenza del termine di cui al presente comma trasmette la medesima documentazione all'Agenzia, che la conserva fino alla scadenza del suddetto periodo.

9. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto sono trattati e conservati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## Art. 8.

### *Gestione delle identità digitali*

1. Fatto salvo il caso in cui l'aggiornamento degli attributi identificativi avvenga in modalità automatica tramite le convenzioni previste all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente il gestore dell'identità digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore dell'identità digitale provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti, avendo verificato le informazioni fornite secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 7.

2. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9, l'utente può chiedere al gestore dell'identità digitale, in qualsiasi momento e a titolo gratuito, la sospensione o revoca della propria identità digitale ovvero la modifica dei propri attributi secondari e delle proprie credenziali di accesso. A tali richieste il gestore dell'identità digitale provvede tempestivamente. L'Agenzia, con i regolamenti di cui all'art. 4, stabilisce le procedure per consentire agli utenti la rimozione dei dati contenuti nell'identità digitale.

3. Il gestore dell'identità digitale revoca l'identità digitale se riscontra l'inattività della stessa per un periodo superiore a ventiquattro mesi o in caso di decesso della persona fisica o di estinzione della persona giuridica, utilizzando i servizi messi a disposizione dalle convenzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, ovvero, laddove l'informazione non sia disponibile in tali ambiti, attivando opportune e documentate verifiche delle informazioni ricevute.

4. Il gestore dell'identità digitale, su richiesta dell'utente, gli segnala ogni avvenuto utilizzo delle credenziali di accesso, inviandone gli estremi ad uno degli attributi secondari a tale scopo indicato dall'utente stesso, secondo le regole tecniche definite con i regolamenti di cui all'art. 4.

5. I gestori di identità SPID possono stipulare accordi con pubbliche amministrazioni al fine di importare nel sistema SPID identità digitali rilasciate dalle pubbliche amministrazioni conformemente a quanto previsto dall'art. 7.

## Art. 9.

### *Uso illecito delle identità digitali*

1. Nel caso in cui l'utente ritenga, anche a seguito della segnalazione di cui all'art. 8, comma 4, che la propria identità digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, può chiedere, con le modalità indicate nei regolamenti di cui all'art. 4, la sospensione immediata dell'identità digitale al gestore della stessa e, se conosciuto, al fornitore di servizi presso il quale essa risulta essere stata utilizzata. Salvo il caso in cui la richiesta sia inviata tramite posta elettronica certificata, o sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, il gestore dell'identità digitale e il fornitore di servizi eventualmente contattato verificano, anche attraverso uno o più attributi secondari, la provenienza della richiesta di sospensione da parte del soggetto titolare dell'identità digitale e forniscono la conferma della ricezione della medesima richiesta.

2. Nel caso previsto dal comma 1, il gestore dell'identità digitale sospende tempestivamente l'identità digitale per un periodo massimo di trenta giorni informandone il richiedente. Scaduto tale periodo, l'identità digitale è ripristinata o revocata ai sensi del comma 3.

3. Il gestore revoca l'identità digitale se, nei termini previsti dal comma 2, riceve dall'interessato copia della denuncia presentata all'autorità giudiziaria per gli stessi fatti su cui è basata la richiesta di sospensione.

## Art. 10.

### *Accreditamento dei gestori dell'identità digitale*

1. Le modalità di richiesta di accreditamento sono definite nei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, che possono contenere ulteriori criteri per l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni.

2. A seguito dell'accoglimento della richiesta, l'Agenzia stipula apposita convenzione secondo lo schema definito nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4 e dispone l'iscrizione del richiedente nel registro SPID, consultabile in via telematica.
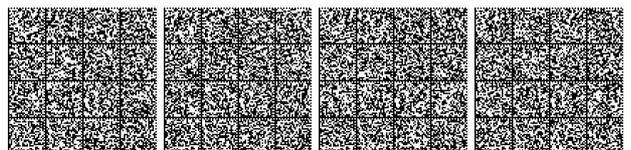
3. Al fine di ottenere l'accreditamento gli interessati devono:

*a)* avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro;

*b)* garantire il possesso, da parte dei rappresentanti legali, dei soggetti preposti all'amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*c)* dimostrare la capacità organizzativa e tecnica necessaria per svolgere l'attività di gestione dell'identità digitale;

*d)* utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi da fornire. In particolare, il personale addetto alla realizzazione e gestione del sistema informatico deve possedere, in relazione alle attività da svolgere, la competenza gestionale, l'appropriata conoscenza e padronanza delle procedure operative e di sicurezza, nonché delle regole tecniche da applicare. Il gestore provvede al periodico aggiornamento professionale del personale;

*e)* comunicare all'Agenzia i nominativi e il profilo professionale dei soggetti responsabili delle specifiche funzioni individuate nei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4;

*f)* essere in possesso della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni ad essi relative, alla norma ISO/IEC 27001, rilasciata da un terzo indipendente a tal fine autorizzato secondo le norme vigenti in materia;

*g)* trattare i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

*h)* essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001, successive modifiche o norme equivalenti.

4. Le lettere *a)* e *b)* del comma 3 non si applicano alle pubbliche amministrazioni che chiedono l'accreditamento al fine di svolgere l'attività di gestore dell'identità digitale.

5. L'Agenzia procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la permanenza della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto. Se, all'esito dei controlli, accerta la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro SPID, decorso il termine fissato per consentire il ripristino degli stessi, l'Agenzia, con provvedimento motivato notificato all'interessato, può adottare le azioni previste dall'art. 12.

## Art. 11.

*Obblighi dei gestori dell'identità digitale*

1. I gestori dell'identità digitale, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 4:

*a)* utilizzano sistemi affidabili che garantiscono la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale;

*b)* adottano adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso;

*c)* effettuano un monitoraggio continuo al fine rilevare usi impropri o tentativi di violazione delle credenziali di accesso dell'identità digitale di ciascun utente, procedendo alla sospensione dell'identità digitale in caso di attività sospetta;

*d)* effettuano, con cadenza almeno annuale, un'analisi dei rischi;

*e)* definiscono il piano per la sicurezza dei servizi SPID, da trasmettere all'Agenzia, e ne garantiscono l'aggiornamento;

*f)* allineano le procedure di sicurezza agli standard internazionali, la cui conformità è certificata da un terzo abilitato;

*g)* conducono, con cadenza almeno semestrale, il «Penetration Test»;

*h)* garantiscono la continuità operativa dei servizi afferenti allo SPID;

*i)* effettuano ininterrottamente l'attività di monitoraggio della sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;

*l)* garantiscono la gestione sicura delle componenti riservate delle identità digitali degli utenti, assicurando che le stesse non siano rese disponibili a terzi, ivi compresi i fornitori di servizi stessi, neppure in forma cifrata;

*m)* garantiscono la disponibilità delle funzioni, l'applicazione dei modelli architetturali e il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto e dai regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4;

*n)* si sottopongono, con cadenza almeno biennale, ad una verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Inviano all'Agenzia l'esito della verifica, redatto dall'organismo di valutazione in lingua inglese, entro tre giorni lavorativi dalla sua ricezione;

*o)* informano tempestivamente l'Agenzia e il Garante per la protezione dei dati personali su eventuali violazioni di dati personali, secondo le modalità individuate nei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4;

*p)* adeguano i propri sistemi a seguito degli aggiornamenti emanati dall'Agenzia;

*q)* inviano all'Agenzia, in forma aggregata, i dati da questa richiesti a fini statistici, che potranno essere resi pubblici.

## Art. 12.

*Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attività dei gestori dell'identità digitale*

1. Il gestore dell'identità digitale comunica all'Agenzia e agli utenti a cui ha attribuito l'identità digitale l'intenzione di cessare la propria attività almeno trenta giorni prima della data di cessazione, indicando gli eventuali gestori sostitutivi, ovvero segnalando la necessità di revocare le identità digitali dallo stesso rilasciate.

2. Il gestore sostitutivo, previo invio all'Agenzia della dichiarazione di accettazione e previa acquisizione del consenso degli utenti, subentra nella gestione delle identità digitali rilasciate dal gestore cessato e nella conservazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 8.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, il gestore dell'identità digitale che cessa la propria attività, scaduto il termine del periodo previsto al comma 1, revoca le identità digitali rilasciate.

4. L'Agenzia, previo accertamento della violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4, può disporre la sospensione dell'attività di attribuzione di identità digitali per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno o, nei casi più gravi, la revoca dell'accreditamento del gestore dell'identità digitale.

5. In caso di revoca dell'accreditamento del gestore dell'identità digitale si applicano le disposizioni relative alle cessazioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

*Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi*

1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4.

2. I fornitori di servizi conservano per ventiquattro mesi le informazioni necessarie a imputare, alle singole identità digitali, le operazioni effettuate sui propri sistemi tramite SPID.

3. Nel caso in cui i fornitori di servizi rilevino un uso anomalo di un'identità digitale, informano immediatamente l'Agenzia e il gestore dell'identità digitale che l'ha rilasciata.

4. I fornitori di servizi trattano i dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nell'ambito dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i fornitori di servizi informano l'utente che l'identità digitale e gli eventuali attributi qualificati saranno verificati, rispettivamente, presso i gestori dell'identità digitale e i gestori degli attributi qualificati.

5. I fornitori di servizi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 per le pubbliche amministrazioni, possono affidare la gestione delle interfacce di autenticazione informatica ai propri servizi in rete ai gestori di identità SPID.

Art. 14.

*Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi*

1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID.

2. Ai fini del comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identità digitale.

3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità dello SPID le funzioni di autenticazione informatica previste dalla normativa vigente in materia.

4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identità SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo riconoscimento.

5. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Per l'adeguamento allo SPID dei propri sistemi informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15.

*Adesione allo SPID da parte di soggetti privati fornitori di servizi*

1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici.

2. Ai sensi dell'art. 64, comma 2-*quinquies*, del CAD, i soggetti privati che aderiscono allo SPID per la verifica dell'accesso ai servizi erogati in rete, nel rispetto del presente decreto e dei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, soddisfano gli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 con la comunicazione del codice identificativo dell'identità digitale utilizzata dall'utente.

3. Nella convenzione che i fornitori di servizi privati stipulano con l'Agenzia, nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4, possono essere regolati i corrispettivi dovuti dai fornitori di servizi ai gestori dell'identità digitale e ai gestori degli attributi qualificati per i servizi di verifica.

Art. 16.

*Accreditamento dei gestori di attributi qualificati*

1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme vigenti, di attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando i dati che intendono rendere disponibili nello SPID, nel rispetto del presente decreto e secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4.

2. L'Agenzia inserisce in un apposito registro, accessibile da parte dei fornitori di servizi, le tipologie di dati resi disponibili da ciascun gestore di attributi qualificati.

3. Su richiesta degli interessati, sono accreditati di diritto i seguenti gestori di attributi qualificati:

*a)* il Ministero dello sviluppo economico in relazione ai dati contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi
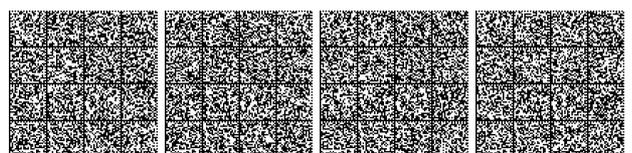
PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-*bis* del CAD;

*b)* i consigli, gli ordini e i collegi delle professioni regolamentate relativamente all'attestazione dell'iscrizione agli albi professionali;

*c)* le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attestazione delle cariche e degli incarichi societari iscritti nel registro delle imprese;

*d)* l'Agenzia in relazione ai dati contenuti nell'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi di cui all'art. 57-*bis* del CAD.

Art. 17.

*Disposizione finale*

1. I soggetti interessati a ottenere l'accreditamento allo SPID possono presentare domanda all'Agenzia successivamente all'emanazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

*p. Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
*Il Ministro per la semplificazione*
*e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014*
*Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 3020*

**14A09376**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2014.

**Attuazione dell'art. 1, commi 522 - 525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2014.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

Visto, in particolare, il comma 522 dell'art. 1, che prevede che per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella successiva tabella;

Visto il successivo comma 523 che prevede che gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014;

Visto il successivo comma 524 che stabilisce che le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno;

Visto il comma 525 che prevede che, nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione;

Considerato che le regioni a statuto ordinario non hanno provveduto a versare gli importi dovuti entro il termine del 31 marzo 2014, per cui è necessario procedere con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;

Visto l'art. 42, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che ha prorogato al 31 ottobre 2014 il termine di cui all'art. 1, comma 525, della legge n. 147 del 2013, per la riduzione delle risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario;

Vista la nota n. 5026 del 27 ottobre 2014 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha chiesto che le riduzioni di cui al citato art. 1, comma 525, vengano imputate prioritariamente a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Considerato che per la regione Lazio non risultano risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per cui occorre procedere alla riduzione di ulteriori finanziamenti;
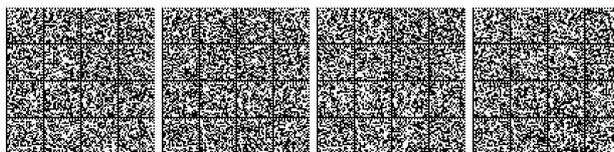
Decreta:

*Articolo unico*

*Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione*

1. Per l'anno 2014, il contributo delle regioni a statuto ordinario in termini di saldo netto da finanziare per un importo complessivamente pari a 560 milioni di euro, ai sensi dell'art. 1, commi 522-525, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è realizzato, secondo gli importi indicati nella tabella 1, mediante recuperi e riduzioni a valere sulle seguenti risorse:

*a)* fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, per un importo pari a 491.324.000,00 euro;

*b)* quota di compartecipazione IVA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, non destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 44.502.658,00 euro, relativamente alla regione Lazio;

*c)* somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie, ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per un importo pari a 24.171.009,00 euro, relativamente alla regione Lazio;

*d)* fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, come rifinanziato dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 e dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, per un importo pari a 2.333,00 euro, relativamente alla regione Lazio.

2. Ciascuna regione, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può comunicare, fermo restando l'importo complessivo della riduzione, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato modalità di recupero alternative rispetto a quelle indicate al comma 1. Qualora la comunicazione della Regione di cui al periodo precedente non pervenga entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvede alle riduzioni delle risorse sulla base di quanto previsto al comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per le verifiche di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2014

*Il Ministro:* PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2014*
*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 3546*

**Tabella 1**

**Riduzioni di cui all'articolo 1, commi 522-525, della legge n. 147 del 2013 per l'anno 2014**

(dati in euro)

| REGIONI | Contributo complessivo | Riduzioni su Fondo sviluppo e coesione | Riduzioni su compartecipazione IVA | Riduzioni su somme da trasferire alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie | Riduzioni su fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | 12.026.000,00 | 12.026.000,00 | - | - | - |
| BASILICATA | 4.390.000,00 | 4.390.000,00 | - | - | - |
| CALABRIA | 13.768.000,00 | 13.768.000,00 | - | - | - |
| CAMPANIA | 39.295.000,00 | 39.295.000,00 | - | - | - |
| EMILIA ROMAGNA | 57.156.000,00 | 57.156.000,00 | - | - | - |
| LAZIO | 68.676.000,00 | - | 44.502.658,00 | 24.171.009,00 | 2.333,00 |
| LIGURIA | 17.959.000,00 | 17.959.000,00 | - | - | - |
| LOMBARDIA | 135.234.000,00 | 135.234.000,00 | - | - | - |
| MARCHE | 16.794.000,00 | 16.794.000,00 | - | - | - |
| MOLISE | 2.615.000,00 | 2.615.000,00 | - | - | - |
| PIEMONTE | 51.178.000,00 | 51.178.000,00 | - | - | - |
| PUGLIA | 29.114.000,00 | 29.114.000,00 | - | - | - |
| TOSCANA | 42.982.000,00 | 42.982.000,00 | - | - | - |
| UMBRIA | 8.834.000,00 | 8.834.000,00 | - | - | - |
| VENETO | 59.979.000,00 | 59.979.000,00 | - | - | - |
| TOTALE | **560.000.000,00** | **491.324.000,00** | **44.502.658,00** | **24.171.009,00** | **2.333,00** |

**14A09405**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 settembre 2014.

**Determinazione del diritto di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

Visto in particolare l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è suordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure;

Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 13 settembre 2013, relativo alla "Determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche" per il periodo dall'13 ottobre al 13 ottobre 2014;

Considerato che non si sono rilevati costi aggiuntivi sostenuti dall'amministrazione per la gestione delle procedure relative all'esame per il conseguimento delle patenti nautiche tali da giustificare una variazione dell'ammontare della tariffa di cui all'art. 64, comma 1, determinata con decreto ministeriale del 19 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1.

*Determinazione delle tariffe*

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, è subordinata al pagamento di un diritto pari a euro 20,00, per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro 60,00 per la categoria B.

Art. 2.

*Modalità di pagamento*

1. Il pagamento degli importi di cui all'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio.

2. Nella causale occorre specificare: "Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, art. 64 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171".

Art. 3.

*Utilizzo dei proventi*

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2014

*Il Ministro:* LUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2014*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3961*

**14A09385**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2014.

**Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-*ter* inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per
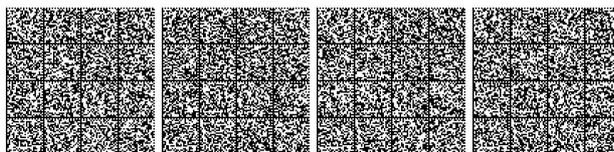
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)*;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C(2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C(2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013);

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 1 del 19 giugno 2014;

Visto il d.d. n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale è stato adottato il documento «Criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti FEP 2007/2013», modificato nella seduta della Cabina di regia del 27 giugno 2013;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva, per l'attuazione delle misure dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che rientrano nella competenza dell'Autorità di gestione risulta essere pari complessivamente ad Euro 244.206.564,00 di cui Euro 176.621.696,00 destinati alle Regioni dell'Obiettivo convergenza ed Euro 67.584.868,00 destinati alle Regioni dell'Obiettivo non di convergenza;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 193 del 21 agosto 2014, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualità 2014;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto del 23 luglio 2014 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

Considerato che ai sensi del citato Programma Operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEP n. 1198/2006 per il cofinanziamento della Misura 1. 2 Arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca - Asse Prioritario 1 del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

*Aiuto alle imprese di pesca*

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2014 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto è erogato un aiuto con le modalità indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di Euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00), si provvede con le specifiche assegnazioni dell'Asse prioritario 1 - Misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 24, paragrafo I, lettera *v)* del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 23 luglio 2014, in conformità al disposto del Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013.

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato nei dieci giorni precedenti l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto.

6. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto.

7. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 6 del decreto del 23 luglio 2014, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali.

Art. 2.

*Ammortizzatori sociali in deroga*

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 23 luglio 2014, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2014

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2014*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 4080*

ALLEGATO

TABELLA 1 PER LA DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

| Categoria di navi per stazza (GT) | Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi | |
|---|---|---|
| | Valori * GT | + |
| 0<10 | 5,2 | 20 |
| 10<25 | 4,3 | 30 |
| 25<50 | 3,2 | 55 |
| 50<100 | 2,5 | 90 |
| 100<250 | 2 | 140 |
| 250<500 | 1,5 | 265 |
| 500<1.500 | 1,1 | 465 |
| 1.500<2.500 | 0,9 | 765 |
| 2.500 e oltre | 0,67 | 1.340 |

14A09330

DECRETO 21 novembre 2014.

**Modalità attuative del decreto ministeriale 31 ottobre 2014 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto 23 luglio 2014.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), ed in particolare l'art. 24, paragrafo I, lettera *v)* che stabilisce la possibilità di finanziare misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci, per una durata massima di «otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'art. 21, lettera *a)*, punto *iv)*, e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione europea con decisione C (2014) 5164 del 18 luglio 2014 recante modifica della decisione C (2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, modificata dalla decisione della Commissione C (2010) 7914 della Commissione dell'11 novembre 2010 e dalla decisione di esecuzione C (2013) 119 della Commissione del 17 gennaio 2013;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio 2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle attività di pesca (GUUE C 143/03 del 23 maggio 2013);

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 2014, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2014, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca

inerenti le unità per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti per l'annualità 2014;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 2014 registro n. 4080 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale del 23 luglio 2014;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del suddetto decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di attuazione dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 - Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011;

Vista la nota n. 11265 del 19 maggio 2014 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede alla Commissione europea la proroga, per un lasso di tempo di almeno 18 mesi, dei predetti piani di gestione in considerazione del termine di validità degli stessi al 31 dicembre 2013;

Vista la nota n. Ares (2014) 1896578 dell'11 giugno 2014 con la quale la Commissione europea prende atto della necessità di procedere alla proroga del termine di validità dei predetti piani;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 19 giugno 2014 con il quale sono stati prorogati i citati piani nazionali di gestione della flotta a strascico;

Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 6, del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014;

Decreta:

Art. 1.

*Presentazione dell'istanza*

1. L'Armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 23 luglio 2014 deve, previa autorizzazione del proprietario/i dell'unità, trasmettere al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, per il tramite dell'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, apposita istanza entro 30 aprile 2015 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (All. 1).

2. Sono considerate irricevibili le istanze depositate presso l'Autorità marittima, nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione, oltre il termine ultimo del 30 aprile 2015. Ai fini dell'irricevibilità farà fede il numero di protocollo apposto dall'Autorità marittima.

Art. 2.

*Requisiti di ammissibilità*

Al fine di ottenere l'aiuto di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014 devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:

l'autorizzazione rilasciata dal proprietario/i dell'unità da pesca all'Armatore per la presentazione dell'istanza;

il possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo obbligatorio;

l'unità deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto, fatti salvi eventi non imputabili ai beneficiari, opportunamente documentati dalle competenti Autorità;

il rispetto dell'intero periodo di fermo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2014;

il rispetto delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2014 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari);

l’unità deve essere in possesso, alla data dell’arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 3.

*Attestazione del periodo di arresto*

Entro 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione dell’istanza, l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione, trasmette alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, per ciascuna unità, l’istanza ricevuta ai sensi dell’art. 1, comma 1 e un’attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all’art. 2, comma 5 del decreto ministeriale del 23 luglio 2014, l’effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonché i controlli effettuati per l’accertamento dello stesso.

Art. 4.

*Ulteriori adempimenti*

1. L’unità, posta in disarmo per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l’inizio dell’interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d’interruzione, non è ammessa all’aiuto di cui all’art. 1 del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014.

2. Per usufruire dell’opzione di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale del 23 luglio 2014, l’Armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all’ufficio di iscrizione e all’Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l’avvenuto sbarco delle reti per l’esercizio dell’attività a strascico ovvero l’apposizione dei sigilli sugli attrezzi presenti a bordo.

3. L’opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all’aiuto di cui all’art. l del decreto ministeriale del 31 ottobre 2014.

Art. 5.

*Ulteriori disposizioni*

Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto ministeriale del 23 luglio 2014.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’affissione all’albo delle Capitanerie di porto, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2014

*Il direttore generale:* RIGILLO

*ALLEGATO 1*

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
Ex PEMAC V

**TRAMITE UFFICIO MARITTIMO**

________________________

(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione)

Il/la sottoscritto/a .............................. nato/a a ......................... il ........................... in qualità di legale rappresentante della .................................... con sede in ..................... via................................ cap .................. n. telefono ............... n. fax ................ e-mail......................... Pec ........... codice fiscale ................................ e partita I.V.A. n. ....................... armatrice del M/p.........................numero UE ............... iscritto al numero ..................... dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ................ di GT........ Iscritta al n.................... del registro delle imprese di pesca di ..........................

**consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:**

**DICHIARA**

1. di aver effettuato l'arresto temporaneo straordinario obbligatorio della pesca di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2014 dal ........... al..............;
2. di aver rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari – barrare se non interessa);
3. di aver consegnato all'Autorità marittima di ...................... i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
4. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n........ del............... (ovvero attestazione provvisoria n........... del..............);
5. che la predetta unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell'arresto;
6. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto, fatti salvi eventi non imputabili ai beneficiari, opportunamente documentati dalle competenti Autorità.

**CHIEDE**

la corresponsione dell'aiuto di cui all'art.1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2014.

Si chiede, altresì, che il predetto aiuto venga accreditato sul conto corrente intestato a (*).............................. presso ................................ codice IBAN ...................... ....

Si consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, al «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Lì, ..................../...................../ Firma .................................

**(*) Il conto corrente deve essere intestato al richiedente, in caso di società alla società armatrice**

**Allegati:**

- **fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;**
- **autorizzazione in autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);**
- **copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea venga effettuata in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero (art. 2, comma 8 del D.M. 23 luglio 2014);**
- **copia della comunicazione scritta presentata all'Autorità marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea venga effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 5, comma 2 del D.M. 23 luglio 2014);**

**Nota:**
**I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello**

**FAC SIMILE AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO (persona fisica)**

Il/la sottoscritto/a ……………..……………………………… nato/a a …………………………….. il …………….. codice fiscale ……………………………..……… residente a ……………..……… Via ……………………….……..…. cap …………… n. telefono ………….…. n. fax ……………....

**valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia**

**DICHIARA**

di essere proprietario/a del M/P ………… Numero UE………., iscritto al numero …….. dei RR.NN.MM.GG. di ………….. di GT …………….. e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra …….………. in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice ……………………………….. del predetto M/P a presentare istanza per la corresponsione dell'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2014.

Data Firma

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

**FAC SIMILE AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO (persona giuridica)**

Il/la sottoscritto/a.......................................... in qualità di legale rappresentante della .................................. con sede in ...................... via................................ cap .................. n. telefono ............... n. fax ................ e-mail......................... codice fiscale ................................... e partita I.V.A. n. .......................

**valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia**

**DICHIARA**

che la Società ...................................... è proprietaria del M/P ............ Numero UE.........., iscritto al numero ................ dei RR.NN.MM.GG. di ................... di GT ................ e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra .................... in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice .................................... del predetto M/P a presentare istanza per la corresponsione dell'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2014.

Data firma

Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

Nota:
I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

*ALLEGATO 2*

(Timbro lineare dell'Ufficio)

**L'AUTORITÀ MARITTIMA DI ................................ ATTESTA CHE**

L'Armatore (o Società armatrice)..................................... del M/P ............................., numero UE ..........................., iscritto al numero ................................ dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ................ , di GT...............

1. ha autorizzazione del proprietario/i alla presentazione della domanda per la corresponsione dell'aiuto di cui all'art. ....., comma ....., del Decreto Ministeriale del ........;
2. ha rispettato il periodo di arresto temporaneo obbligatorio della pesca dal ....... al............;
3. ha rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 23 luglio 2014 (solo per i pescherecci iscritti nell'areale compreso da Trieste a Bari);
4. ha consegnato in data ................. i documenti di bordo nei termini previsti dall'art. 2, del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2014 nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
5. ha effettuato pesca dei gamberi di profondità dal .......... al .........., ai sensi del comma 8, 9 e 10, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale dell'23 luglio 2014;
6. ha effettuato n. ........... giorni lavorativi di fermo (escludere dal calcolo il sabato, la domenica ed eventuali festività nazionali e locali);
7. che la predetta unità è in possesso, alla data dell'arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2014;
8. che la predetta unità è armata ed equipaggiata al momento dell' arresto temporaneo obbligatorio con tutti i documenti di bordo in corso di validità;
9. che la predetta unità è stata operativa per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto, fatti salvi eventi non imputabili ai beneficiari, opportunamente documentati dalle competenti Autorità;
10. che nessun membro dell'equipaggio è stato sbarcato nei dieci giorni precedenti l'interruzione fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 31 ottobre 2014;
11. che per l'unità:
    - ☐ è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento dal........... al ................ ai sensi del comma 6, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2014;
    - ☐ non è stata rilasciata autorizzazione al trasferimento ai sensi del comma 6, dell'art.2, del Decreto Ministeriale del 23 luglio 2014;

La presente attestazione viene rilasciata a seguito dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità appresso indicate:

.......................................................................................................................

Data ................

Firma

____________________

**Allegati:**

- **Copia della Licenza di pesca o Attestazione provvisoria in corso di validità;**
- **Certificato di iscrizione al RIP;**
- **Estratto dei RR.NN.MM.& GG. o delle Matricole che riporti la seguente dicitura "Il presente certificato è rilasciato sulla base dei dati contenuti nel registro alla data del...(data inizio fermo obbligatorio)...".**
- **Copia dei documenti di bordo idonei ad attestare i punti 8, 9, 10;**
- **Copia eventuale autorizzazione al trasferimento di cui al punto 11.**

**N. B. I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello**

**14A09331**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 ottobre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Atlantide società cooperativa sociale», in Salussola e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 9 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 10 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "ATLANTIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "ATLANTIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", con sede in Salussola (BI) (codice fiscale 02470370020) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Alberto Giusti, nato a Taranto, il 23 agosto 1980, e domiciliato in Roma, via Cassia, n. 240.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 ottobre 2014

*Il Ministro:* GUIDI

**14A09361**

DECRETO 6 novembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio cooperative edilizie (in breve Con.ed) - società cooperativa», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 maggio 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 maggio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Consorzio Cooperative Edilizie (in breve CON.ED - Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 2 aprile 2014 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 giugno 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Consorzio Cooperative Edilizie (in breve CON.ED) - Società Cooperativa", con sede in Taranto (codice fiscale 80008450738) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Maria Franchini, nata a Catania il 27 maggio 1969 e domiciliata in Taranto, via Umbria, n. 136.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2014

*D'ordine del Ministro*
*Il Capo di Gabinetto*
COZZOLI

**14A09358**

DECRETO 6 novembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «A-Z società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 maggio 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 11 giugno 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "A-Z SOCIETA' COOPERATIVA" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 4 dicembre 2014 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, conclusa in data 3 aprile 2014, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 agosto 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "A-Z SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Massa (MS) (codice fiscale 00590180451 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Alessandra Botto, nata a Pontremoli (MS) il 16 agosto 1959 ed ivi domiciliata , via Mazzini n. 14.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2014

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di gabinetto*
COZZOLI

**14A09359**

---

DECRETO 6 novembre 2014.

**Liquidazione coatta amministrativa della «CO.PI.SA. cooperativa pisana servizi ausiliari», in Pisa e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 marzo 2014, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 24 marzo 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "CO.PI.SA. COOPERTIVA PISANA SERVIZI AUSILIARI" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data I l febbraio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società, in sede di revisione, ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CO.PI.SA. COOPERTIVA PISANA SERVIZI AUSILIARI", con sede in Pisa (codice fiscale 00322740507) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Marina Megli, nata a Pontedera (PI) il 27 dicembre 1960 ed ivi domiciliata in via Pisana n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 novembre 2014

*D'Ordine del Ministro*
*Il Capo di gabinetto*
COZZOLI

**14A09360**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 4 dicembre 2014.

**Rettifica del decreto n. 30337 del 27 novembre 2014 relativo alla rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e del decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.».** (Decreto n. 30911).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nei supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e precisamente: il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006; il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 24123 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011; il decreto n. 39369 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011; il decreto n. 15749 del 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2012; il decreto n. 3821 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 2014, n. 41;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Visto il decreto n. 28212 del 26 novembre 2013, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2013, con cui sono stati rettificati i seguenti decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio: decreto n. 25933 del 19 luglio 2002; decreto n. 29063 del 19 luglio 2007; decreto 33800 del 16 dicembre 2005;

Visti i decreti con cui sono stati rettificati i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e n. 28212 del 26 novembre 2013 e precisamente: il decreto n. 28017 del 3 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014 ed il decreto n. 30337 del 27 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del decreto n. 30337 del 27 novembre 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile ivi riportato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del predetto decreto n. 30337 del 27 novembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Torino, via Asti n. 22-24, nel decreto n. 25933, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pagina 491, n. 157, come rettificato dall'art. 5 del decreto n. 30337 del 27 novembre 2014, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, sono:
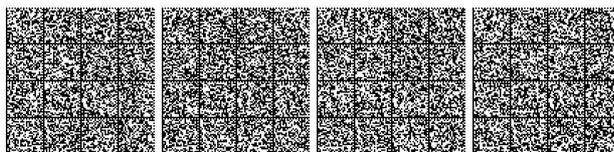
| PROVINCIA | COMUNE | CODICE SCHEDA | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO PRINCIPALE | Tipo Catasto | Partita | Foglio | Particella | Sub | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORINO | TORINO | TOD0060 | CASERMA LA MARMORA | VIA ASTI 22 | NCT | | 1310 | 330 | | Sono in corso attività di aggiornamento catastale |
| | | | | | NCT | | 1310 | 331 | | |
| | | | | | NCT | | 1310 | 332 | | |
| | | | | | NCT | | 1310 | 333 | | |
| | | | | | NCT | | 1310 | 334 | | |
| | | | | | NCT | | 1310 | 335 | | |
| | | | | | NCT | | 1310 | 457 | | |
| | | | | | NCEU | | 1310 | 331 | | |
| | | | | | NCEU | | 1310 | 332 | | |
| | | | | | NCEU | | 1310 | 333 | | |
| | | | | | NCEU | | 1310 | 335 | | |
| | | | | | NCEU | | 1310 | 457 | 1 | |
| | | | | | NCEU | | 1310 | 457 | 2 | |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

*Il direttore:* REGGI

**14A09541**
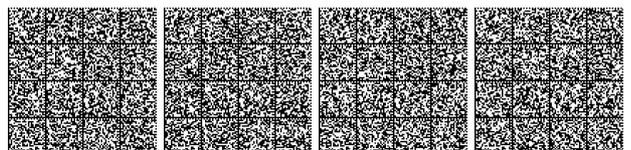
DECRETO 4 dicembre 2014.

**Rettifica del decreto n. 30331 del 27 novembre 2014 recante: «Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.».** (Decreto n. 30912).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni;

Visto il decreto prot. n. 30331 del 27 novembre 2014 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto che l'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha ritenuto di procedere alla rettifica del decreto prot. n. 30331 del 27 novembre 2014 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile ivi riportato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica del predetto decreto n. 30331 del 27 novembre 2014;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Firenze, via dei Bardi n. 1, denominato "Complesso Bardini: Palazzo Mozzi, Villa Bardini, parco, Sepolcreto Porte Sante, via dei Bardi, via S. Niccolò, Costa S. Giorgio - Firenze" (scheda Patrimoniale FID0096), nel decreto prot. n. 30331 del 27 novembre 2014 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2014, pagine 62 e 63, sono:
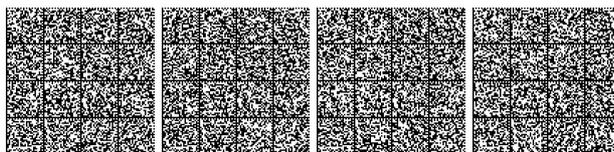
| Provincia | Comune | Scheda patrimoniale | Denominazione | Indirizzo | Tipo Catasto | Partita | Foglio | Particella | Sub | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRENZE | FIRENZE | FID0096 | COMPLESSO BARDINI: PALAZZO MOZZI, VILLA BARDINI, PARCO, SEPOLCRETO PORTE SANTE, VIA DEI BARDI, VIA S. NICCOLO', COSTA S. GIORGIO - FIRENZE | VIA DEI BARDI 1 | NCEU | 9047 | 173 | 329 | 1 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 329 | 2 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 329 | 3 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 329 | 4 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 329 | 5 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 447 | 501 | Sono in corso attività di aggiornamento catastale |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 447 | 502 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 447 | 503 | Sono in corso attività di aggiornamento catastale |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 447 | 9 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 449 | 0 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 447 | 1 | Sono in corso attività di aggiornamento catastale |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 1 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 2 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 3 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 5 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 500 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 501 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 502 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 503 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 455 | 504 | |
| | | | | | NCEU | 9047 | 173 | 458 | 0 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 132 | 0 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 313 | 0 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 456 | 0 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 457 | 0 | |
| | | | | | NCEU | 7446 | 173 | 627 | 0 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 628 | 0 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 629 | 0 | |
| | | | | | NCEU | | 173 | 470 | 500 | |
| | | | | | NCEU | | 173 | 470 | 501 | |
| | | | | | NCEU | 7446 | 173 | 470 | 502 | |
| | | | | | NCT | 7446 | 173 | 470 | 0 | |
| | | | | | NCEU | | 173 | 629 | | |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

*Il direttore:* REGGI

**14A09542**

DECRETO 4 dicembre 2014.

**Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.** (Decreto n. 30913).

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprietà dello Stato;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dello Stato i seguenti beni immobili:

| Regione | Provincia | Comune | Codice scheda | Denominazione | Indirizzo principale | Tipo catasto | Partita | Foglio | Particella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toscana | Firenze | Firenze | FIB0068 | Ospedale militare San Gallo | Via San Gallo | NCT | 1 | 160 | A |
| | | | | | | NCT | 1 | 160 | B |

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6.

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2014

*Il direttore:* REGGI

**14A09543**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 novembre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pyralvex» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1414/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF*)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi sanitari integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PYRALVEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi sanitari integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 043246014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 ottobre 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale PYRALVEX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «0,5% + 0,1% soluzione gengivale» 1 flacone da 10 ml - AIC n. 043246014 (in base 10) 197SFY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PYRALVEX è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A09407**
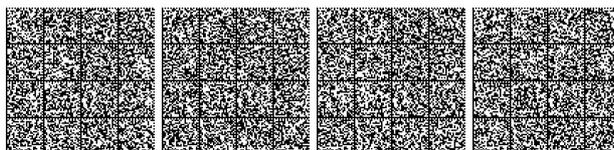
DETERMINA 26 novembre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Giotrif (afatinib)» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.**(Determina n. 1416/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GIOTRIF (afatinib);

Vista la determinazione n. 1138/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con AIC n. 043023035, 043023062, 043023098 e 043023124;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 07/04/2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24/06/2014;

Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale GIOTRIF (afatinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

20 mg - compressa rivestita con film - blister divisibile (PVC/PVDC) 28X1 compresse

AIC N. 043023035/E (in base 10) 190YPV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2265,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 3738,48

Confezione

30 mg - compressa rivestita con film - blister divisibile (PVC/PVDC) 28X1 compresse

AIC N. 043023062/E (in base 10) 190YQQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2265,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 3738,48

Confezione

40 mg - compressa rivestita con film - blister divisibile (PVC/PVDC) 28X1 compresse

AIC N. 043023098/E (in base 10) 190YRU (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2265,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 3738,48

Confezione

50 mg - compressa rivestita con film - blister divisibile (PVC/PVDC) 28X1 compresse

AIC N. 043023124/E (in base 10) 190YSN (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 2265,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 3738,48

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Payment by results come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto:

24 mesi.

### Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GIOTRIF (afatinib) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) – oncologo.

### Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A09408**

---

DETERMINA 26 novembre 2014.

**Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa relativo al medicinale per uso umano «Novastan».** (Determina n. 1410/2014).

## IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determinazione AIFA del 5 marzo 2008 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 05/04/2008 supplemento ordinario n. 82 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «NOVASTAN»;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 e 30 settembre 2014;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per la specialità medicinale NOVASTAN, nel periodo gennaio 2013 – dicembre 2013, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco. (all. 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche entro 60 giorni dalla pubblicazione della determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i riferimenti indicati nelle "Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle Regioni" specificando comunque nella causale: "somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità………."

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**Allegato 1**
**Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa**

Ditta: Mitsubishi Pharma Europe Ltd

Specialità medicinale: NOVASTAN

Sfondamento gennaio2013-dicembre2013

| | Ammontare sforamento |
|---|---|
| Abruzzo | € 0 |
| Basilicata | € 0 |
| Calabria | € 0 |
| Campania | € 689 |
| Emilia Romagna | € 1.333 |
| Friuli V. Giulia | € 0 |
| Lazio | € 0 |
| Liguria | € 153 |
| Lombardia | € 3.248 |
| Marche | € 0 |
| Molise | € 46 |
| Piemonte | € 536 |
| Pr. Aut. Bolzano | € 6.694 |
| Pr. Aut. Trento | € 643 |
| Puglia | € 460 |
| Sardegna | € 0 |
| Sicilia | € 0 |
| Toscana | € 230 |
| Umbria | € 0 |
| Valle d'Aosta | € 613 |
| Veneto | € 2.099 |
| **Italia** | **€ 16.744** |

14A09409
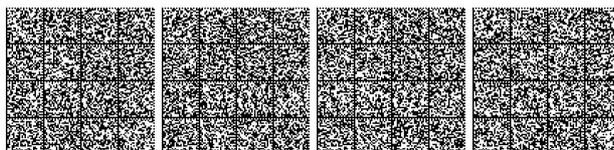
DETERMINA 26 novembre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Afterel» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1403/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmitalia Industria Chimico Farmaceutica S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 042417016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 ottobre 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale AFTEREL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

"1,5 mg compresse" 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 042417016 (in base 10) 18GGVS (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AFTEREL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A09427**

DETERMINA 26 novembre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Betabioptal» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1407/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Gekofar S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale BETABIOPTAL;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042795017;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21/10/2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale BETABIOPTAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"0,2% + 0,5% collirio, sospensione" flacone 5 ml - AIC n. 042795017 (in base 10) 18U009 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BETABIOPTAL è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A09428**

---

DETERMINA 26 novembre 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Minias» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 1402/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Pharmacy Value è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale MINIAS;

Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pharmacy Value S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 042952010;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 ottobre 2014;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale MINIAS nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

"2,5 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone 20 ml - AIC n. 042952010 (in base 10) 18YTBB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MINIAS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 novembre 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A09429**

## ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014.

**Regolamento concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.** (Regolamento n. 6).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con mo-

difiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare, l'art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22 comma 9;

Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul controllo delle reti distributive di cui all'art. 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

Visto il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012, concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

Tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica;

Vista la delibera n. 172 assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 2 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il presente regolamento;

ADOTTA
il seguente regolamento:

## *Capo I*
## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1.
### *Fonti normative*

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 110, 111 e 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

### Art. 2.
### *Definizioni*

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

*a)* «addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;

*b)* «addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari;

*c)* «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

*d)* «corso»: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o più moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento;

*e)* «e-learning»: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet;

*f)* «formazione in aula»: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;

*g)* «imprese»: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

*h)* «intermediari»: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;

*i)* «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi online, il tracciamento delle attività on-line e l'analisi delle statistiche;

*j)* «LCMS (Learning Content Management System)»: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi;

*k)* «modulo formativo»: unità didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o più argomenti didattici omogenei;

*l)* «Registro o RUI»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

*m)* «rete distributiva diretta»: gli intermediari iscritti nella sezione A o D del RUI, inclusi i relativi addetti all'attività di intermediazione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI;

*n)* «videoconferenza»: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti;

*o)* «webinar (o web-based seminar)»: modalità di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.

Art. 3.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning e delle altre modalità di formazione a distanza equivalenti all'aula.

2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento, a garanzia della piena ed effettiva osservanza da parte degli stessi delle regole di comportamento nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

*Capo II*

REQUISITI PROFESSIONALI – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INTERMEDIARI

Art. 4.

*Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento*

1. Sono tenuti all'obbligo di formazione di cui al presente regolamento:

*a)* addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;

*b)* addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, prima di intraprendere l'attività;

*c)* gli addetti dei call center degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attività.

2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:

*a)* le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI;

*b)* i soggetti di cui al comma 1.

3. Il presente regolamento si applica anche agli addetti dei call center delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l'aggiornamento di tali addetti.

Art. 5.

*Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento*

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono direttamente ovvero organizzano, avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, commi 1 e 2, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento per i soggetti di cui al comma 3.

2. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni A e B del RUI i corsi di aggiornamento sono tenuti direttamente dalle imprese, ovvero organizzati dalle imprese o dagli intermediari stessi avvalendosi dei soggetti formatori aventi i requisiti di cui all'art. 14, comma 2.

3. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione E del RUI nonché per gli addetti all'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. *b)* e *c)*, i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per le persone fisiche da iscrivere o iscritte nella sezione C del RUI, e per gli addetti al call center delle imprese, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.

4. Nel caso in cui il medesimo addetto collabori con diversi intermediari di riferimento, questi possono attuare idonee forme di coordinamento per ripartire tra loro le relative attività di formazione e di aggiornamento professionale, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti dal Regolamento e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

Art. 6.

*Formazione professionale*

1. La formazione professionale è:

pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e in particolare ai contratti oggetto di intermediazione;

mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela.

2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.

4. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell'attività da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett, *b)* e *c)* e dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, se l'inattività non si protrae per oltre cinque anni.
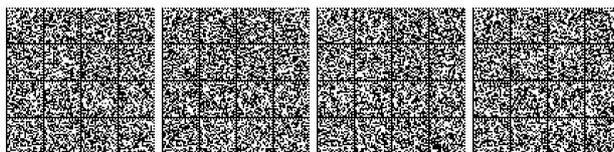
Art. 7.

*Aggiornamento professionale*

1. L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.

2. L'aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario nonché per gli addetti ai call center, da quello di inizio dell'attività. In ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'evoluzione della normativa di riferimento e, per quanto riguarda la rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire

3. I corsi in aula non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di aggiornamento.

4. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. In ciascun anno solare si effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento.

5. Gli obblighi di aggiornamento sono sospesi per:

*a)* gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall'art. 36 del Regolamento n. 5/2006;

*b)* i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, nonché gli addetti dei call center delle imprese, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:

gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;

grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento;

*c)* gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, gli addetti dei call center, che non svolgono temporaneamente attività di intermediazione assicurativa in quanto assenti continuativamente per oltre 6 mesi per cause diverse da quelle di cui alla lettera *b)* o destinati ad altro incarico.

6. Prima della ripresa dell'attività, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di aggiornamento riferiti al biennio in cui si è verificata la causa di sospensione, i soggetti di cui al comma 5:

se la sospensione ha avuto una durata fino a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; le ore di aggiornamento eventualmente effettuate prima della sospensione sono computate a tale fine;

se la sospensione ha avuto una durata superiore a due anni, effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore.

Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di ripresa dell'attività.

Art. 8.

*Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica*

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato, sottoscritto dal responsabile della struttura che ha effettuato la formazione o l'aggiornamento, da cui risultino l'ente formatore e i nominativi dei docenti, incluso per entrambi il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso. L'attestato può essere rilasciato anche in formato digitale ai sensi dell'art. 57, comma 4, Regolamento ISVAP 5/2006.

2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.

3. Il test di verifica è svolto a cura del medesimo soggetto che ha effettuato i corsi di formazione o di aggiornamento, previo accertamento dell'esatta identità dei partecipanti.

4. Il test di verifica è articolato in un questionario a scelta multipla e risposta singola. Il questionario:

è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;

è predisposto a cura del soggetto che effettua il corso, evitando duplicazioni e utilizzi ripetuti del medesimo insieme di domande;

può essere elaborato attraverso supporti tecnologici con estrazione casuale delle relative domande e risposte da un database sufficientemente ampio, creando sequenze differenti per ogni singolo partecipante.

5. Il test di verifica dei corsi di formazione di cui all'art. 6 è effettuato esclusivamente in aula. Nell'esecuzione del test non è consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l'utilizzo di telefoni cellulari.

6. Il test si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.

7. Gli enti che effettuano la formazione o l'aggiornamento su incarico dei soggetti di cui all'art. 5 consegnano agli stessi, anche in formato digitale ai sensi dell'art. 57, comma 4 Reg. ISVAP 5/2006, la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:

il programma del corso;

i nominativi dei docenti, incluso il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14;

il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

il questionario somministrato.

*Capo III*

MODALITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE EQUIVALENTI ALL'AULA

Art. 9.

*Formazione a distanza*

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

videoconferenza;

webinar;

e-learning.

2. I soggetti che effettuano i corsi di cui al comma 1 garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Gli stessi soggetti, anche ai fini del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, comma 1, rendono disponibili per ciascun partecipante report contenenti almeno i seguenti dati relativi:

ai corsi (titolo, area tematica, modulo, durata);

allo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione, inizio e fine di fruizione del corso, ultimo collegamento, numero di connessioni, durata complessiva della fruizione, stato di avanzamento nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 10.

*Videoconferenza e webinar*

1. I corsi effettuati tramite videoconferenza prevedono la compresenza temporale e l'interazione video-audio in tempo reale tra docenti e discenti collegati via cavo, etere o internet, nonché tra discenti anche in modalità asincrona.

2. I corsi effettuati tramite webinar prevedono, mediante l'utilizzo di internet, la compresenza temporale e l'interazione audio-video in tempo reale, anche attraverso web-cam e microfono, di docenti e discenti e si caratterizzano per la possibilità di visionare slides e di disporre di uno spazio di lavoro virtuale, in cui tutti i partecipanti possono condividere testi, immagini, tabelle ed altre informazioni.

3. La struttura che effettua il corso prevede e attua adeguati controlli sull'effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza e/o al webinar.

Art. 11.

*E-learning*

1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:

*a)* tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall'art. 9, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;

*b)* fruizione dei materiali didattici attraverso il web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (Learning Management System) e in associazione a moduli LCMS (Learning Content Management System);

*c)* monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;

*d)* multimedialità, intesa come effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;

*e)* interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento;

*f)* introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 12.

*Funzionalità della piattaforma di e-learning*

1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:

*a)* l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;

*b)* un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;

*c)* la possibilità da parte dell'utente di sospendere la fruizione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;

*d)* la previsione di verifiche random per testare la fruizione e l'apprendimento del discente. Tali verifiche saranno determinanti per la prosecuzione del modulo formativo;

*e)* la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (forum, chat telematiche, instant messaging, e-mail, telefono, etc.);

*f)* la somministrazione di test interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.

*Capo IV*

DISCIPLINA DEI PRODOTTI FORMATIVI

Art. 13.

*Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento*

1. La formazione e l'aggiornamento:

sono finalizzati al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenza professionale, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del cliente, nonché ad assisterlo nella gestione del rapporto, sia in fase precontrattuale che contrattuale;

prevedono una progettazione per aree e moduli didattici.

2. La formazione e l'aggiornamento hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività assicurativa e riassicurativa delle imprese e degli intermediari, in relazione ai contenuti minimi di cui alle aree tematiche e ai moduli riportati nell'allegato 1 al presente regolamento. In particolare:

*a)* i corsi di formazione prevedono una conoscenza generale di tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 e l'approfondimento di specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;

*b)* i corsi di aggiornamento prevedono, per ciascun biennio, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 1 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specificità connesse alla sezione del RUI di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di intermediazione esercitata e alla diversa tipologia dei prodotti intermediati.

3. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.

4. Per gli iscritti nelle sezioni A e D e per i loro rispettivi collaboratori, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente.

5. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono specifiche cognizioni tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, i corsi di formazione e di aggiornamento prevedono nozioni specifiche relative, rispettivamente, alla disciplina del contratto e dell'impresa di riassicurazione e alle norme sulla previdenza complementare.

7. Il programma dei corsi e il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei partecipanti.

*Capo V*

SOGGETTI FORMATORI

Art. 14.

*Requisiti dei soggetti formatori*

1. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 5 possono organizzare la formazione avvalendosi:

*a)* delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, con un numero di iscritti significativo e costituite da almeno 2 anni;

*b)* di enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

*c)* degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo e a livello internazionale.

2. Qualora non vi provvedano direttamente, i soggetti di cui all'art. 5 possono organizzare l'aggiornamento avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché da enti che, pur se non muniti delle certificazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, svolgano l'attività formativa quale attività prevalente e dispongano di adeguata organizzazione e procedure operative.

3. I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra:

*a)* docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economico-finanziarie, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti le aree tematiche di cui all'allegato 1;

*b)* soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera *a)* del presente comma attraverso l'esercizio della docenza formativa e/o di attività professionali;

*c)* dipendenti, anche in quiescenza, di imprese di assicurazione e riassicurazione o di intermediari iscritti nella sezione D del RUI, intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di una comprovata esperienza professionale maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività e di adeguata capacità didattica.

*Capo VI*

MODIFICHE E ABROGAZIONI

Art. 15.

*Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006*

1. L'art. 2, comma 1, lett. *j)*, è abrogato.

2. L'art. 2, comma 1, lett. *m)*, è abrogato.

3. L'art. 17 è modificato come segue:

al comma 1 lett. *c)*, le parole «secondo quanto stabilito dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti «secondo

quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;

il comma 2 è abrogato;

al comma 3, le parole «l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti «l'impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».

4. L'art. 21 è modificato come segue:

al comma 1 lett. *c)*, le parole «conformi ai criteri previsti dall'art. 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare» sono abrogate.

5. L'art. 27 è modificato come segue:

al comma 1, lett. *a)*, dopo le parole «a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro.» sono inserite le seguenti parole: «purché, ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione».

il comma 1, lett. *b)*, viene sostituito con le seguenti parole:

«nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, gli intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI abbiano effettuato la formazione professionale.»

6. L'art. 36 è modificato come segue:

al comma 2, le parole «di cui all'art. 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno» sono sostituite con le seguenti «di cui all'art. 7 del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».

7. L'art. 38 è integralmente abrogato.

8. L'art. 39 è modificato come segue:

al comma 1, lett. *b)*, le parole «in conformità a quanto disposto dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «in conformità a quanto disposto dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;

al comma 2, lett. *b)*, le parole «previsti dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».

9. L'art. 42 è modificato come segue:

al comma 1 lett. *b)*, le parole «conformi ai criteri stabiliti dall'art. 17, comma 2 tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti.» sono sostituite dalle seguenti «conformi alla disciplina del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;

al comma 2, lett. *b)*, le parole «previsti dall'art. 38» sono sostituite con le seguenti «previsti dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».

10. L'art. 57 è modificato come segue:

al comma 1, il testo della lett. *e)* viene sostituito con le seguenti parole «la formazione professionale e l'aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, inclusa l'eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione degli obblighi di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5 , del predetto Regolamento;»

al comma 1, lett. *g)*, le parole «nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite con le seguenti «nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;

al comma 3, le parole «inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'art. 38, comma 5» sono sostituite con le seguenti «inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause di sospensione dall'obbligo di aggiornamento professionale previste dall'art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».

11. L'art. 58 bis è modificato come segue:

al comma 2, lett. *a)*, le parole «di cui all'art. 17, comma 2» sono sostituite con le seguenti «di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014» e le parole «ai sensi dell'art. 38» sono sostituite con le seguenti «ai sensi del suddetto regolamento».

12. L'art. 62 è modificato come segue:

al comma 2, lett. *b)*, numero 2), le parole «di cui all'art. 38» sono sostituite con le seguenti «in materia di aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014».
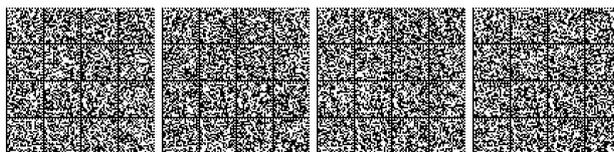
Art. 16.

*Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009*

1. Il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, è modificato come segue:

all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, le parole «la formazione professionale di cui agli articoli 17, 21 e 42 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite con le seguenti «la formazione professionale di cui al Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;

all'art. 1, comma 1, lett. *b)*, le parole «di cui all'art. 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite con le seguenti «di cui al Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014»;

all'art. 2, comma 1, lett. *b)*, si aggiungono le parole «e sulla documentazione di cui all'art. 8, comma 7 del Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.»

Art. 17.

*Modifiche al regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010*

2. L'art. 7 è modificato come segue:

al comma 2 lettera *a)* sono aggiunte le seguenti parole: «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.»

*Capo VII*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

*Disciplina transitoria*

1. La formazione professionale conseguita in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valida a condizione che sia stata completata entro il 30 giugno 2015 e che la presentazione dell'istanza di iscrizione o reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI ovvero l'inizio dell'attività avvengano entro lo stesso termine.

2. L'aggiornamento professionale effettuato entro il 30 giugno 2015 in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è valido ai fini del completamento degli obblighi di cui all'art. 38 del medesimo regolamento. È valido altresì ai fini del presente regolamento, ferme la cadenza biennale e la durata minima di 60 ore nell'arco del biennio.

Art. 19.

*Pubblicazione*

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Roma, 2 dicembre 2014

*Per il direttorio integrato*
*Il Presidente:* VISCO

ALLEGATO *1*

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Aree tematiche

*Area giuridica*

Moduli:

Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio

Regime di operatività dell'impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi)

Intermediazione assicurativa e riassicurativa – condizioni di accesso e di esercizio

Regole generali di comportamento degli intermediari

Contratto di assicurazione e di riassicurazione

Tutela del consumatore e Codice del consumo

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Principi generali sul sistema finanziario e sull'intermediazione del credito

*Area tecnica assicurativa e riassicurativa*

Moduli:

Classificazione per rami di attività

Principali tipologie di coperture assicurative

Principali tipologie di coperture riassicurative

Elementi tariffari

Elementi di tecniche di analisi dei rischi

Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche

*Area amministrativa e gestionale*

Moduli:

Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione

Elementi di contabilità

Procedure e modalità assuntive e distributive adottate dall'impresa/e con cui l'intermediario opera

Programmazione, analisi e controllo di gestione dell'intermediario assicurativo

Gestione dei sinistri

Gestione dei rapporti con il cliente

Marketing e tecniche di comunicazione

*Area informatica*

Moduli:

Strumenti di Office Automation

Navigazione web e utilizzo di internet

Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall'impresa/e con cui l'intermediario opera

**14A09406**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2410 |
| Yen | 146,82 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,592 |
| Corona danese | 7,4400 |
| Lira Sterlina | 0,79160 |
| Fiorino ungherese | 304,76 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1943 |
| Nuovo leu romeno | 4,4313 |
| Corona svedese | 9,2396 |
| Franco svizzero | 1,2027 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4070 |
| Kuna croata | 7,6710 |
| Rublo russo | 55,9150 |
| Lira turca | 2,7649 |
| Dollaro australiano | 1,4387 |
| Real brasiliano | 3,1419 |
| Dollaro canadese | 1,3961 |
| Yuan cinese | 7,6212 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6262 |
| Rupia indonesiana | 15067,59 |
| Shekel israeliano | 4,7955 |
| Rupia indiana | 76,8291 |
| Won sudcoreano | 1385,46 |
| Peso messicano | 16,9047 |
| Ringgit malese | 4,1618 |
| Dollaro neozelandese | 1,5772 |
| Peso filippino | 55,817 |
| Dollaro di Singapore | 1,6179 |
| Baht tailandese | 40,737 |
| Rand sudafricano | 13,6398 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A09554**

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 novembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2424 |
| Yen | 146,66 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,583 |
| Corona danese | 7,4395 |
| Lira Sterlina | 0,79290 |
| Fiorino ungherese | 305,82 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1868 |
| Nuovo leu romeno | 4,4358 |
| Corona svedese | 9,2662 |
| Franco svizzero | 1,2030 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,4630 |
| Kuna croata | 7,6750 |
| Rublo russo | 56,5690 |
| Lira turca | 2,7675 |
| Dollaro australiano | 1,4563 |
| Real brasiliano | 3,1322 |
| Dollaro canadese | 1,4003 |
| Yuan cinese | 7,6250 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6357 |
| Rupia indonesiana | 15103,21 |
| Shekel israeliano | 4,8046 |
| Rupia indiana | 76,8950 |
| Won sudcoreano | 1378,98 |
| Peso messicano | 16,9695 |
| Ringgit malese | 4,1651 |
| Dollaro neozelandese | 1,5958 |
| Peso filippino | 55,862 |
| Dollaro di Singapore | 1,6192 |
| Baht tailandese | 40,767 |
| Rand sudafricano | 13,6664 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A09555**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 novembre 2014**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2475 |
| Yen | 146,91 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,579 |
| Corona danese | 7,4396 |
| Lira Sterlina | 0,79095 |
| Fiorino ungherese | 306,60 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1801 |
| Nuovo leu romeno | 4,4173 |
| Corona svedese | 9,2514 |
| Franco svizzero | 1,2026 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,5100 |
| Kuna croata | 7,6772 |
| Rublo russo | 58,3900 |
| Lira turca | 2,7687 |
| Dollaro australiano | 1,4667 |
| Real brasiliano | 3,1340 |
| Dollaro canadese | 1,4057 |
| Yuan cinese | 7,6578 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6737 |
| Rupia indonesiana | 15193,91 |
| Shekel israeliano | 4,8348 |
| Rupia indiana | 77,1579 |
| Won sudcoreano | 1382,65 |
| Peso messicano | 17,0658 |
| Ringgit malese | 4,1806 |
| Dollaro neozelandese | 1,5921 |
| Peso filippino | 56,100 |
| Dollaro di Singapore | 1,6234 |
| Baht tailandese | 40,893 |
| Rand sudafricano | 13,6860 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A09556**

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 novembre 2014**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2480 |
| Yen | 146,67 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,609 |
| Corona danese | 7,4397 |
| Lira Sterlina | 0,79200 |
| Fiorino ungherese | 307,14 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1798 |
| Nuovo leu romeno | 4,4205 |
| Corona svedese | 9,2613 |
| Franco svizzero | 1,2022 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,5970 |
| Kuna croata | 7,6770 |
| Rublo russo | 58,6680 |
| Lira turca | 2,7664 |
| Dollaro australiano | 1,4560 |
| Real brasiliano | 3,1346 |
| Dollaro canadese | 1,4039 |
| Yuan cinese | 7,6610 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6752 |
| Rupia indonesiana | 15184,96 |
| Shekel israeliano | 4,8510 |
| Rupia indiana | 77,2200 |
| Won sudcoreano | 1372,39 |
| Peso messicano | 17,1266 |
| Ringgit malese | 4,1764 |
| Dollaro neozelandese | 1,5807 |
| Peso filippino | 55,994 |
| Dollaro di Singapore | 1,6202 |
| Baht tailandese | 40,897 |
| Rand sudafricano | 13,6833 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A09557**
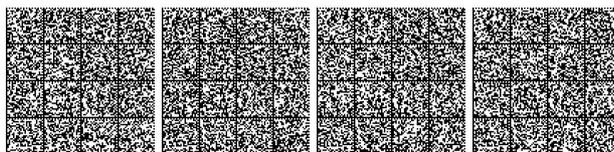
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 novembre 2014**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2483 |
| Yen | 147,69 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,652 |
| Corona danese | 7,4409 |
| Lira Sterlina | 0,79530 |
| Fiorino ungherese | 306,81 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Zloty polacco | 4,1839 |
| Nuovo leu romeno | 4,4278 |
| Corona svedese | 9,2660 |
| Franco svizzero | 1,2018 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,6975 |
| Kuna croata | 7,6785 |
| Rublo russo | 61,3450 |
| Lira turca | 2,7594 |
| Dollaro australiano | 1,4647 |
| Real brasiliano | 3,1831 |
| Dollaro canadese | 1,4227 |
| Yuan cinese | 7,6673 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,6806 |
| Rupia indonesiana | 15284,73 |
| Shekel israeliano | 4,8592 |
| Rupia indiana | 77,5469 |
| Won sudcoreano | 1385,58 |
| Peso messicano | 17,2709 |
| Ringgit malese | 4,2340 |
| Dollaro neozelandese | 1,5879 |
| Peso filippino | 56,146 |
| Dollaro di Singapore | 1,6268 |
| Baht tailandese | 40,992 |
| Rand sudafricano | 13,7648 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

**14A09558**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Approvazione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Giuseppe, in Messina.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2014, la Parrocchia di S. Giovanni Battista e S. Giuseppe, con sede in Messina - loc. Larderia, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Messina - loc. Larderia.

**14A09386**

**Approvazione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, in Messina.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2014, la Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Messina - loc. Mili S. Pietro, ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia S. Pietro Apostolo e S. Giuseppe, con sede in Messina - loc. Mili S. Pietro.

**14A09387**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Veterin 30», 300 mg/ml, soluzione iniettabile per suini.**

*Decreto n. 119 del 13 novembre 2014*

Medicinale veterinario «VETERIN 30», 300 mg/ml, soluzione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori Trei S.p.A.- 41100 - Modena – Viale Corassori, 62 Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Industria italiana integratori Trei S.p.A. – Via Affarosa, 4 – 42010 Rio Saliceto (RE) – Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone 100 ml – A.I.C. 104550037.

Composizione: 1 ml contiene:

Principio attivo: Florfenicolo 300 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle infezioni respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae e Pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Tempi di attesa: Carne e visceri: 18 giorni.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**14A09336**
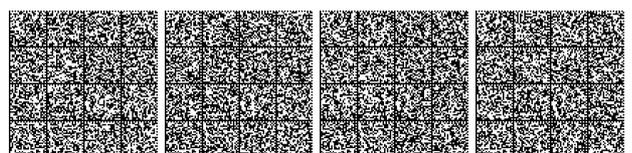
**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Carprodolor» 50 mg/ml.**

*Decreto n. 120 del 17 novembre 2014*

Procedura decentrata n. UK/V/0429/001/DC.

Medicinale veterinario «CARPRODOLOR» 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Società Le Vet Beheer B.V. con sede in Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater – Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Produlab Pharma B.V. nello stabilimento sito in Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: Flacone da 50 ml – A.I.C. n. 104500018.

Composizione: per ml:

Principio attivo: Carprofene 50 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini.

Indicazioni terapeutiche: È indicato come adiuvante della terapia antimicrobica per ridurre le manifestazioni cliniche della malattia infettiva respiratoria acuta e della mastite acuta del bovino.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 21 giorni;

Latte: zero ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A09337**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kelaprofen 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.**

*Decreto n. 118 del 13 novembre 2014*

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. ES/V/0160/001/E/001.

Medicinale veterinario KELAPROFEN 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.

Titolare A.I.C.: Società Kela N.V. St. Lenaartseweg 48 – 2320 Hoogstraten, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento della ditta titolare Kela N.V. St. Lenaartseweg 48 – 2320 Hoogstraten, Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104744014;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104744026;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104744038.

Composizione: Per 1 ml

Principio attivo: Ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli, bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Cavalli:

Riduzione dell'infiammazione e del dolore associati a disturbi muscolo-scheletrici;

Riduzione del dolore viscerale associato a colica;

Bovini:

Trattamento di sostegno della paresi puerperale associata al parto;

Riduzione della piressia e della dolorosità associate a patologia respiratoria batterica se utilizzato in combinazione con un'adeguata terapia antimicrobica;

Miglioramento del tasso di recupero nella mastite clinica acuta, inclusa la mastite acuta da endotossine, causata da microorganismi Gram-negativi, in associazione a terapia antimicrobica;

Riduzione dell'edema mammario associato al parto;

Suini:

Riduzione della piressia e della frequenza respiratoria associate a patologia respiratoria batterica o virale se utilizzato in combinazione con un'adeguata terapia antimicrobica;

Trattamento di sostegno della sindrome mastite-metrite-agalassia nelle scrofe, in associazione a un'adeguata terapia antimicrobica.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini carne e visceri:

i.v.: 1 giorno;

i.m.: 2 giorni;

latte: zero ore;

Cavalli:

carne e visceri: 1 giorno;

latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Suini:

Carne e visceri: 2 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A09338**

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nefotek 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini.**

*Decreto n. 117 del 13 novembre 2014*

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. ES/V/0176/001/E/001

Medicinale veterinario NEFOTEK 100 mg/ml Soluzione iniettabile per bovini, cavalli e suini

Titolare A.I.C.: Società Vetpharma Animal Health, S.L. Les Corts, 23 – 08028 Barcellona – Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Industrial Veterinaria, S.A. Esmeralda, 19 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcellona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104755018;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104755020.

Composizione: Un ml contiene:

Principio attivo: Ketoprofene 100 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini e cavalli.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: Trattamento anti-infiammatorio e analgesico per malattie dell'apparato muscoloscheletrico e della mammella.

Suini: Trattamenti anti-infiammatorio e antipiretico della Sindrome Mastite Metrite Agalassia e delle malattie respiratorie.

Cavalli: Trattamento anti-infiammatorio e analgesico nelle malattie muscolari, articolari e scheletriche.

Trattamento analgesico sintomatico per le coliche. Dolori e gonfiori postoperatori.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 4 giorni;

Latte (bovini): zero ore.

Non utilizzare in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

**14A09339**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Domanda di modifica della denominazione registrata «Traditional Ayrshire Dunlop».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie 417 del 21 novembre 2014 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 53 del Reg. (UE) 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi» - «TRADITIONAL AYRSHIRE DUNLOP».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – EX PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

**14A09333**

### Domanda di registrazione della denominazione «Miel Des Cevennes».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 412 del 19 novembre 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)» - «MIEL DES CEVENNES».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

**14A09334**

### Domanda di registrazione della denominazione «Krčki Pršut».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 412 del 19 novembre 2014, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» - «KRČKI PRŠUT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica – EX PQA III, via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

**14A09335**

### Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Genepì della Valle d'Aosta» o «Génépi de la Vallée d'Aoste».

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante "Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose", si comunica che l'Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta ha presentato istanza di registrazione con nota pervenuta il 25 novembre 2014, dell'indicazione geografica "Genepì della Valle d'Aosta" o "Génépi de la Vallée d'Aoste", di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'art. 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

---

ALLEGATO

**SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA "GENEPÌ DELLA VALLE D'AOSTA" E/O "GÉNÉPI DE LA VALLÉE D'AOSTE"**

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Genepì della Valle d'Aosta/ Génépi de la Vallée d'Aoste.

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore di piante (genepì).

Il liquore "Genepì della Valle d'Aosta" si ottiene tramite l'estrazione dei principi attivi delle piante appartenenti alle specie Artemisia genipi Weber (= A. spicata Wulfen), A. umbelliformis Lam. (=A. mutellina Vill.), A. glacialis L., A. nivalis Br.-Bl., A. petrosa (Baumg) Jan. per macerazione o sospensione delle piante stesse in soluzione idroalcolica, o a partire da preparazioni aromatiche ottenute comunque per estrazione dalle specie vegetali indicate. La produzione deve avvenire interamente nel territorio della Valle d'Aosta.

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) *Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto*

Il "Genepì della Valle d'Aosta" deve presentare le seguenti caratteristiche. Contenuto in zucchero minimo: 80g per litro di prodotto espresso come zucchero invertito; può essere utilizzato saccarosio o sciroppo di glucosio.

Il liquore si presenta con colore che può variare dal verde chiaro al giallo ambrato.

A livello olfattivo è intenso e persistente con note floreali e sentori fruttati. Si possono riscontrare note erbacee e speziate di fieno ed agrumate. Al gusto risulta caldo, morbido e può essere amabile o secco. Emergono componenti amare tipiche della pianta. Nel caso di un liquore prodotto per sospensione il colore è assente e il gusto risulta meno morbido.

b) *Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene*

Il titolo alcolometrico volumico minimo deve essere 25%. Il prodotto è caratterizzato dall'assenza di coloranti. Nel "Genepì della Valle d'Aosta" si possono riscontrare, anche se non contemporaneamente presenti, i seguenti principi attivi estratti dalle piante: a/ß tuione, a/ß pinene, 1,8 cineolo, borneolo, costunolide, sabinene, in proporzione variabile secondo la specie di Artemisia utilizzata. Il genepì impiegato deve provenire da luoghi di raccolta di piante spontanee e/o da coltivazioni, situate in entrambi i casi dall'area geografica delimitata di cui al successivo punto *c)*. L'acqua utilizzata per la produzione deve provenire da fonti idriche site nel territorio della Valle d'Aosta.

c) *Zona geografica interessata*

La quota ottimale di coltivazione, grazie alle condizioni morfologiche e climatiche specifiche delle vallate alpine valdostane e di cui al successivo punto *e)*, è stata individuata al di sopra dei 1400 m s.l.m., su terreni esposti e soleggiati dell'Adret (termine con il quale in Valle d'Aosta si intende il versante solatio) e al di sopra dei 1350 m s.l.m. su terreni con minore esposizione all'irraggiamento solare dell'Envers (termine con il quale, in Valle d'Aosta si intende il versante ombreggiato). La raccolta di piante spontanee e/o coltivate è ammessa unicamente entro i confini territoriali della Regione Valle d'Aosta.

Il liquore "Genepì della Valle d'Aosta" deve essere prodotto nei comuni siti nel territorio della Regione Valle d'Aosta

d) *Metodo di produzione della bevanda spiritosa*

Il liquore ottenuto per macerazione è preparato a partire da piante fresche o essiccate, lasciate a macerare in una soluzione idroalcolica con grado alcolico minimo di 55% vol. per un tempo minimo di 8 giorni. I tempi di estrazione possono essere differenti se si utilizzano tecniche di estrazione diverse dalla macerazione.

Il liquore può anche essere ottenuto per sospensione, preparato a partire da piante collocate su apposite griglie sospese sulla soluzione idroalcolica, in contenitori chiusi ermeticamente dove lo spazio di testa, saturo di alcol, estrae le componenti più volatili delle piante.

Dopo il ciclo estrattivo il macerato viene addizionato ad una miscela di acqua e zucchero per completare la preparazione del liquore.

È possibile distillare una parte del macerato in alambicchi e aggiungere il distillato al momento della preparazione del liquore.

Alla fine della preparazione, se necessario, si corregge il grado alcolico del liquore con aggiunta di alcol etilico agricolo o acqua.

Nella preparazione del "Genepì della Valle d'Aosta" possono essere impiegate anche le seguenti piante: Angelica archangelica L., Anthyllis vulneraria L., Artemisia vulgaris L., Cinnamomum verum J.Presl, sin. C. zeylanicum Blume, Eugenia caryophyllata Thunb., Hyssopus officinalis L., Juniperus communis L., Matricaria spp, Melilotus officinalis L. , Melissa officinalis L., Mentha spp., Hypericum perforatum L., Lamium album L., Origanum vulgare L., Pinus sylvestris L., Sambucus nigra L., Satureja spp, Thymus spp, Verbena officinalis L.. La quantità di piante aromatiche utilizzate per l'ottenimento della preparazione aromatica non deve essere superiore al 10% della quantità totale di Artemisia utilizzata.

La quantità minima di piante essiccate, intese come somma di tutte le specie vegetali utilizzate (Artemisia + altre erbe) o il corrispondente contenuto nella preparazione aromatica impiegata deve essere di 4 g/l nel liquore finito.

Non è comunque ammesso l'utilizzo di aromi natural-identici o artificiali. Il liquore può essere sottoposto ad un periodo di affinamento in legno.

Il confezionamento del liquore "Genepì della Valle d'Aosta" deve avvenire nella sola zona di produzione, come definita al punto *c)* al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto al consumatore finale.

e) *Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica*

La Valle d'Aosta che si trova al centro dei più alti massicci delle Alpi ha un clima di tipo continentale, assai rigido e secco, tipico delle valli alpine interne. Dal punto di vista minerario la Valle d'Aosta è una delle regioni più ricche e varie d'Italia e sicuramente dell'arco Alpino. Vi si trovano: graniti, gneiss, calcari, dolomiti, gessi, calcescisti, micascisti, serpentini, nonché minerali rari, rarissimi e, unico al mondo, il violano. La presenza di questi minerali fa sì che ci sia un'ampia gamma di substrati, con caratteristiche fisiche e chimiche proprie. Questa variegata composizione litologica ha come conseguenza la diversificazione degli ambienti e quindi la presenza di un numero molto elevato di specie vegetali tra le quali l'Artemisia. I suoli preferiti dall'Artemisia che spontaneamente si sviluppa su morene glaciali e pietraie sono: leggeri, ben drenati, ricchi di struttura, poveri di sostanza organica e poco fertili, situati a quote altimetriche superiori ai 1300 metri. A quote altimetriche inferiori, i suoli, di norma più fertili, favoriscono la presenza di funghi e quindi la mortalità delle piante.

Nel corso dei secoli le genti delle Alpi valdostane hanno utilizzato il genepì come diffuso metodo terapeutico per molte patologie infiammatorie e digestive e si usava anche bere l'infuso in acqua o latte, per le proprietà toniche, digestive, antisettiche, sudorifere ed espettoranti. Intorno alla fine del 1800, inizi del 1900, cominciarono a diffondersi gli opifici di trasformazione dell'erba in liquore, utilizzando i metodi tradizionali di macerazione, conosciuti ed applicati da tempo immemorabile dagli abitanti delle alte valli valdostane.

f) *Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali*

La raccolta di piante spontanee deve avvenire attenendosi alle relative disposizioni contenute nelle normative regionali (Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 45 - Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina) e con modalità di tracciabilità che garantiscono l'origine delle piante.

A fianco della denominazione in italiano è possibile utilizzare anche la denominazione francese "Génépi de la Vallée d'Aoste", da utilizzarsi, contemporaneamente o alternativamente in forza dell'art. 38 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta che prevede la parificazione della lingua francese a quella italiana.

g) *Nome e indirizzo del richiedente*

Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta. Zona Industriale 12, 11020 Saint-Marcel Aosta.

**14A09342**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-285) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
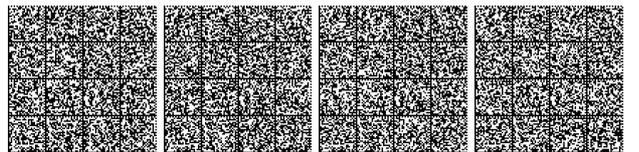
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA


**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

| | | |
|---|---|---|
| **PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |
| **GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** | | |
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.